



COMUNE DI SADALI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Viale G. Deledda, n. 1 - 09062 - P.IVA 00160520912

Tel. 0782/599012 - PEC: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it

www.comune.sadali.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. TERRE CIVICHE

Il presente regolamento disciplina la gestione dei terreni soggetti a Uso Civico, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e l'esercizio delle forme tradizionali e non, di tali usi. Le terre civiche, di regola, sono assegnate a destinazione agraria, forestale o zootecnica ex art. 11 L. 16 giugno 1927 n. 1766. I terreni oggetto del presente regolamento sono quelli indicati nella Determinazione del Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi civici della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, n. 276 del 24/2/2005, con la quale sono state accertate le terre civiche del Comune di Sadali. Le servitù di passaggio, elettrodotto, condotte e cavidotti in generale verranno salvaguardati tramite l'adozione di specifici provvedimenti di concessione, previa autorizzazione degli uffici regionali competenti. Le terre civiche possono essere assegnate ad altre destinazioni, ove previsto dal Piano di Valorizzazione, quando ciò risulti conforme agli interessi generali dello sviluppo e valorizzazione della comunità e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari delle terre civiche.

Articolo 2. REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Al godimento dei beni di proprietà comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

- a. Che la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
- b. Che si tratti di un sistema consono allo sviluppo economico e sociale della comunità di Sadali;
- c. Che l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo, che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e di manutenzione;
- d. Essere cittadino di Sadali, ovvero, residente e domiciliato nel Comune di Sadali;
- e. Nel caso di concessione di foreste per lo sfruttamento del patrimonio boschivo ai fini della presa in gestione della centrale di biomassa comunale è possibile la concessione di boschi a ditte residenti o con sede legale presso il Comune di Sadali con la maggioranza di componenti residenti previo bando pubblico indetto dall'ente;

Secondo il presente regolamento è considerato cittadino con possibilità di godimento degli usi civici, colui che ha sia il domicilio e sia la residenza nel Comune di Sadali ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza comporta la decadenza del diritto.

Non si procederà a concessione o rinnovo nel caso venga accertata: l'occupazione e/o recinzione abusiva di terreni soggetti a uso civico; - la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi. Le opere dovranno essere realizzate tenendo conto della morfologia dei luoghi, della valenza paesaggistica e ambientale, adottando tutte le precauzioni riguardo alla mitigazione degli interventi e privilegiando l'utilizzo di materiali naturali locali. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di

passaggio e d'interesse della collettività, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Articolo 3. SOGGETTI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. I terreni possono essere concessi a società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal PVRTC, in seguito a mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici o concessione di riserva di esercizio come previsto dagli artt. 15-16-17 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.d.

2. Potranno inoltre essere concessi ad Associazioni, Enti Pubblici ed Imprese alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.

3. Ai soggetti che avranno titolo di usufruire del fondo, verrà concesso per quanto possibile, compatibilmente con il principio di rotazione, il fondo già utilizzato in passato.

4. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) gli interessi della collettività.

5. Dalla concessione s'intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e d'interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Articolo 4. APPLICAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

a) **TERRENI DI PRIMA CATEGORIA – SEMINATIVI IRRIGUI**

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

b) **TERRENI DI SECONDA CATEGORIA – SEMINATIVI ASCIUTTI**

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

c) **TERRENI DI TERZA CATEGORIA – PASCOLI**

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

d) **TERRENI DI QUARTA CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)**

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Articolo 5. DIVIETI

1. E' vietata tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
2. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.
3. Nel caso d'inosservanza di tali disposizioni il Responsabile del Procedimento del Comune procederà all'annullamento della concessione.

Articolo. 6

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
2. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.
3. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura d'interesse pubblico.
4. I fondi dovranno essere opportunamente dotati di fasce taglia fuoco, al fine di evitare il propagarsi d'incendi.

Articolo. 7

1. L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo. 8

1. Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

Articolo. 9

1. Il Dirigente revoca la concessione nei casi di:

- a) inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- b) mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- c) mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- d) subconcessione, anche parziale;
- e) messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.
- f) persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto, e/o senza la prescritta autorizzazione;

Articolo. 10

1. La Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Responsabile determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui all'art. 4, del valore dei beni e delle strutture presenti nel fondo e degli altri valori produttivi.
2. Il canone di concessione dei terreni dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c, della L.R. n° 12/94.
3. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti da parte del Comune e abbiano determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo sarà determinato secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

Articolo. 11

1. E' severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.
2. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che sarà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi di durata del contratto.
3. Nel caso di inosservanza dei punti di cui sopra, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n° 12 /94.

Articolo. 12

1. É fatto obbligo agli Assegnatari vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

Articolo. 13

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici, verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboscamento e di quant'altro di utilizzo comune.
2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e disponendo l'eventuale sospensione della concessione pluriennale.

Articolo. 14 COMMISSIONI

1. Per la gestione di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale si avvarrà di apposita Commissione la quale avrà potere consultivo e sarà composta da 6 membri di cui:
 - a) il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante della maggioranza consiliare;
 - c) un rappresentante della minoranza consiliare;
 - d) un Dottore Agronomo iscritto all'Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;
 - e) due rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base comunale nominati dal Sindaco su proposta delle Associazioni stesse.
2. I membri di cui ai punti "b" e "c" vengono nominati dal Consiglio Comunale e potranno essere scelti anche al di fuori di esso.
3. La Giunta Comunale provvederà alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla Categoria C.
4. La riunione della Commissione è valida qualora presenzi la metà più 1 dei suoi componenti.
5. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione, oltre ad esaminare le richieste dei cittadini, è chiamata a controllare e vigilare sulla gestione dei territori assegnati nel rispetto del presente Regolamento, congiuntamente a quanto previsto dalle Leggi in materia di usi civici.
7. Entro il 30 settembre 2024 dovrà costituirsi e diventare operativa la Commissione per le terre civiche.

Articolo 15. SUBENTRO

1. In costanza di concessione annuale di terre civiche è riconosciuto il subentro sino al termine della scadenza annuale della medesima concessione, nei seguenti casi:

a) cessione d'azienda, solo all'interno del gruppo familiare, nel rispetto della forma scritta prevista dall'ordinamento civile; diversamente nuova domanda.

b) decesso del concessionario.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1° del presente articolo, il concessionario subentrante deve comunque possedere tutti i requisiti necessari all'ottenimento della concessione secondo questo regolamento.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, il diritto è esercitabile esclusivamente dagli eredi legittimi o testamentari entro centoventi giorni dalla morte, mediante la presentazione di formale comunicazione al protocollo dell'ente. In tal caso, l'azienda mantiene l'anzianità maturata dal precedente concessionario.

4. Il mancato esercizio del diritto subentro comporta la decadenza dalla concessione.

TITOLO II

CONCESSIONE PER FORESTAZIONE, TURISTICHE, RICETTIVE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE E ALTRE ATTIVITÀ DI TIPO NON TRADIZIONALI

Articolo. 16

1. Per i terreni soggetti ad uso civico concessi per le attività di cui al presente titolo, la durata massima delle concessioni è stabilita nel rispetto degli artt. 15 e 17 della L. R. n° 12/94.

2. In presenza di più domande per gli stessi terreni, avranno preferenze le richieste finalizzate allo svolgimento delle attività economico-produttive che offrono maggiori garanzie occupazionali ed una migliore valorizzazione dei terreni. In caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo.

3. Le delibere di concessione dovranno stabilire le condizioni e fissare il corrispettivo e le modalità di adeguamento annuale. Esse saranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

4. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

5. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento culturale e produttivo dei fondi concessi.

Articolo. 17

1. Il Concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica sulle attività da seguire sul fondo nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione anche in merito alla reviviscenza dell'uso civico tradizionale. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento culturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie e sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento culturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

Articolo. 18

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del Concessionario, il fondo concesso, i manufatti esistenti e le eventuali migliorie apportate rientreranno nel patrimonio del demanio civico e l'Amministrazione o la collettività residente, non sarà obbligata a corrispondere all'assegnatario l'aumento di valore risultante dalla differenza tra l'effettivo valore di mercato conseguito dal fondo alla fine del contratto di concessione e quello che esso avrebbe alla stessa epoca senza i miglioramenti.

Articolo. 19

1. In conformità con quanto espressamente disciplinato dagli artt. 1 (punti b e d) e 8 della L. R. 12/94 in merito all'utilizzazione di tipo "non tradizionale" (da autorizzare ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 12/1994) dei fondi gravati da uso civico, è consentita la realizzazione di qualsiasi attività nel rispetto dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento a condizione che si dimostri, mediante progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, un reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di "tipo tradizionale".

TITOLO III

CONCESSIONI PER LE ATTIVITA' COMPRENDENTI LA SOLA RACCOLTA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE AROMATICHE OFFICINALI E DERIVATI.

Articolo 20. DURATA E RINNOVO CONCESSIONE

In caso di terreni soggetti ad uso civico da utilizzare per soli fini agricoli, ovvero, per il settore vivaistico e di sola raccolta, trasformazione e commercializzazione di piante aromatiche e officinali (esclusa zootecnia), le concessioni, con atto di delibera da parte della Giunta Comunale potranno essere concessi per dieci anni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/94 cioè in riserva d'esercizio, o anche in forma annuale, sempre con delibera della Giunta Comunale, con una Superficie assegnabile per un massimo di 30 ha.

Articolo 21. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994, il Responsabile del Servizio preposto può revocare la concessione, in particolare nei casi di:

- inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
- realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;
- non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione;
- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro tre anni dall'inizio della concessione;
- subconcessione, anche parziale;
- introduzione del bestiame in aree vietate;
- persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;

Articolo 22. COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Poiché si tratta di fondi destinati alla sola raccolta e non alla lavorazione e coltivazione del terreno o all'istallazione di fabbricati e manufatti, non potranno essere recintati così come le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico. L'uso del fuoco per eventuale pulizia da sterpaglie dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 23. SEGNALAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

Articolo 24. CLASSIFICAZIONE TERRENI

Ai fini dell'applicazione del corrispettivo di concessione, si farà riferimento alla destinazione d'uso e verrà determinata con delibera di Giunta Comunale (tenuto conto delle spese gestionali).

TITOLO IV

CONCESSIONE PER PASCOLO E FORAGGERE

(USO TRADIZIONALE)

Articolo 25. INDIVIDUAZIONE DELLE TERRE DESTINATE AL PASCOLO

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono individuate annualmente le terre civiche e comunali da assegnare all'esercizio dell'uso di pascolo.
2. In assenza di un nuovo atto di individuazione, si utilizzano le terre civiche individuate nell'anno precedente.

Articolo 26. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL PASCOLO

1. Ai fini della concessione ad uso pascolo delle terre civiche (o comunali ad esse assimilabili) occorre:
 - a) essere residenti e domiciliati nel Comune di Sadali;

Nell'assegnazione delle terre civiche all'interno del regolamento, definito il numero delle domande, si terrà conto di alcuni requisiti di preferenza:

- a) essere titolari di Partita Iva

d) essere iscritti all'INPS; per le nuove aziende l'iscrizione potrà decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del certificato di concessione

e) in linea generale ai sensi della L. n. 168/2017 solo i giovani agricoltori (così come definiti dalla normativa europea) hanno riconosciuto in diritto di PRIORITA' nell'assegnazione delle terre civiche.

Articolo 27. EFFETTIVITA' DEL PASCOLO

1. A garanzia dell'effettività dell'esercizio del diritto, il titolare dell'autorizzazione annuale, deve essere il conduttore del bestiame nei pascoli civici. Il Comune sarà vigilante affinché le regole sulle terre civiche siano rispettate.

Articolo 28. RESTRIZIONI MOTIVATE DA NECESSITA' DISTRIBUTIVA

1. Se lo impone una necessità distributiva, le terre civiche (o comunali ad esse assimilabili) non possono essere concesse a due o più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Articolo 29. SUPERFICE ASSEGNABILE (Articolo Riferito alle sole aziende zootecniche)

1. Per la superficie assegnabile vale la proporzionalità UBA/SAU, fino ad un massimo di 30 ha (SAU) concessi per azienda. L'eventuale parte residua delle terre civiche e/o comunali assegnabile, avendo cura di tenere una scorta di terre per far fronte ad eventuali richieste nel corso dell'anno, potranno essere attribuite a chi faccia richiesta e sia in possesso in forma direttamente proporzionale alle UBA possedute alla data della domanda, con i limiti di massimo 35 UBA e 50 ettari netti concedibili per singola azienda.

Articolo 30. CONTINUITA' DELLA SUPERFICE ASSEGNABILE

1. Al fine di garantire la continuità con le passate concessioni, salvo necessità dell'Ente concedente, il Responsabile del Procedimento, ove possibile, dovrà assegnare alle singole aziende agricole richiedenti i medesimi riferimenti catastali della precedente annualità.

Articolo 31. DURATA DEL PASCOLO

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Articolo 32. DOMANDA DI PASCOLO

1. Le domande di pascolo provenienti dalle aziende devono essere protocollate, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno precedente all'immissione al pascolo, salvo aziende in costituzione e giovani agricoltori.

2. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nel responsabile del settore tecnico o suo delegato. Entro il 1° settembre di ogni anno, il RUP pubblica una manifestazione di interesse secondo le disposizioni del presente regolamento per le assegnazioni delle terre civiche (o comunali ad esse assimilabili) da destinarsi a pascolo, acquisisce al protocollo le domande di pascolo, ne valuta l'ammissibilità e acquisisce la consistenza in UBA delle singole aziende mediante la presentazione del registro di stalla, che deve essere allegato alla domanda.

Articolo 33. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il RUP procede all'istruttoria per la definizione delle singole concessioni rilasciando idoneo certificato.
2. Prima di emanare la certificazione autorizzativa, il RUP è tenuto a verificare la completezza della domanda e la veridicità dei dati contenuti. Qualora in sede di esame delle domande emergano delle lacune, l'interessato deve essere invitato a presentare i dati mancanti entro dieci giorni consecutivi. La mancata integrazione della domanda nel termine previsto dà luogo all'esclusione dalla procedura di assegnazione.
3. Il RUP, preliminarmente al rilascio dei certificati di assegnazione delle terre, effettua una verifica di ammissibilità, consistenza e regolarità del procedimento, con riferimento ai presupposti generali previsti dal presente regolamento per l'esercizio dell'uso di pascolo.
4. Per gli allevamenti che effettuano la transumanza, questa va accertata mediante la presentazione dei fogli rosa rilasciati dal servizio veterinario competente, oppure altro documento in grado di dimostrare la permanenza del bestiame in altro territorio per almeno 6 mesi.

Articolo 34. CONTROLLO DI REGOLARITA'

1. L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, al termine di ogni annata agraria, effettuerà con propri tecnici la verifica sullo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboscamento e di quant'altro di utilizzo comune.
2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato oltre alla disposizione di eventuale sospensione della concessione.
3. I controlli preliminari sulla regolarità delle domande sono effettuati su un campione delle aziende richiedenti in misura non inferiore al 20% e avvalendosi della Polizia Locale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e all'occorrenza del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

Articolo 35. DECORRENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione delle terre decorre dal 1° gennaio di ogni anno e ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 36. SOMME DOVUTE AL COMUNE

1. Con deliberazione la Giunta Comunale determinerà il canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione (vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.) sostenute dal comune.
2. Nel caso di attività che potrebbero comportare rischi di danni ambientale irreversibili, il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla stipula di un'apposita polizza fideiussoria, assicurativa e/o bancaria, a favore del Comune di Sadali commisurata all'ammontare stimato degli oneri da sostenere per gli eventuali interventi di ripristino ambientale.

Articolo 37. CONSAPEVOLEZZA DELLA NATURA COLLETTIVA DEL DIRITTO ESERCITATO

1. La concessione di terre civiche (o comunali ad esse assimilabili) per uso pascolativo non dà luogo a diritti individuali sulle superfici assegnate ed è rilasciata in quanto costituisce titolo di legittimazione all'esercizio del diritto collettivo di uso civico.
2. Non sono consentiti frazionamenti o divisioni fisiche dei lotti concessi. È parimenti esclusa la facoltà di utilizzo in forma esclusiva, da parte del singolo concessionario, delle aree ricadenti nei fogli e mappali assegnati (salvo i casi previsti dagli artt. 15 e 16 della legge regionale 12/94).
3. Non è consentito alcun intervento, ancorché migliorativo e oneroso, che non sia esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale e dagli uffici regionali competenti ai sensi della L.R. 12 del 14 marzo

Articolo 38. RISARCIMENTO DEI DANNI

1. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovranno considerare il costo delle opere di riparazione, di ripristino o di sostituzione (IVA compresa), maggiorato di una percentuale del 10% per gli oneri dell'impresa che eseguirà le anzidette opere, il tutto ulteriormente maggiorato di una percentuale del 15% a titolo di spese generali ed il costo per eventuali spese tecniche. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente a carico di colui che ha commesso il danno.

Articolo 39. SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Fatte salve le eventuali altre sanzioni previste nel presente regolamento, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo precedente, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) i concessionari che:
 - a) danneggiano la viabilità rurale;
 - b) inquinano, intasano o modificano il letto naturale di corsi d'acqua;

- c) inquinano i pozzi;
- d) rimuovono cippi di confine, alberi o picchetti;
- e) danneggiano colposamente con il fuoco o erbicidi i terreni comunali;
- f) coltivano senza autorizzazione o concessione o comunque utilizzano terreni comunali;
- g) interrompono o intralciano la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche, ivi incluso l'alimentazione del bestiame lungo le strade;
- h) immettono bestiame senza aver presentato domanda;
- i) immettono bestiame altrui;
- j) estirpano la macchia.

2. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale.

Articolo 40. IPOTESI DI DECADENZA E INTERDIZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Decadono dalla concessione in corso e non possono fruirne nei successivi cinque anni coloro che:

- a) abbiano ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni false e/o reticenti;
- b) abbiano sub-concesso i terreni civici o ne usufruiscano in qualità di sub-concessionari;
- c) come recidivi, si rendano nuovamente responsabili della violazione del precedente art. 39, lettere da a) a f), dopo essere già stati sanzionati una prima volta;
- d) siano responsabili delle violazioni previste dal precedente art. 39, lettere da g) ad i);
- e) in considerazione delle tare dei terreni, iscrivano nel proprio fascicolo aziendale estensioni di superficie che abbiano una corrispondenza superiore a quelle nette concesse dal comune di Sadali;
- f) nel caso in cui il concessionario sia stato dichiarato responsabile di gravi violazioni in materia di lavoro irregolare, ovvero, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, accertate dagli enti competenti con provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- g) persone che siano state sorprese ad appiccare fuoco, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;

Articolo 41. PASCOLO NON AUTORIZZATO

1. Il soggetto appartenente alla collettività titolare che esercita il pascolo in mancanza della dovuta autorizzazione deve cessare il pascolo, decade dall'uso per l'anno in corso ed è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e dell'art. 7-bis T.U.E.L

Articolo 42. LIMITAZIONI AL PASCOLO

1. Chiunque, benché munito di autorizzazione al pascolo, conduca bestiame non in regola con i controlli sanitari previsti dalla legge, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, e dell'art. 7-bis T.U.E.L. e decade dall'uso per l'anno in corso, qualora tale comportamento abbia determinato un pregiudizio economico agli altri aventi diritto al pascolo.

Articolo 43. DIVIETI DI PASCOLO

1. È vietato condurre al pascolo bestiame di proprietà di soggetti non appartenenti alla collettività titolare.
2. Il responsabile della violazione è automaticamente interdetto dall'uso per l'anno in corso ed è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e dell'art. 7-bis T.U.E.L.
3. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma soggiace chiunque, benché autorizzato, conduca al pascolo bestiame privo degli identificativi nei casi in cui sono previsti dalla legge, quali targhe auricolari, tatuaggi, microchip.

Articolo 44. DIVIETO DI RECINZIONE E DI EDIFICAZIONE

1. È vietato recintare i beni civici su cui è stato autorizzato il pascolo.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1° del presente articolo è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e dell'art. 7-bis del T.U.E.L.
3. È vietato altresì edificare sui pascoli comunali.
4. Eventuali ricoveri per animali dovranno essere autorizzati secondo la disciplina urbanistica e paesaggistica e costruiti ove possibile con l'utilizzo di materiali naturali, quali pietrame, legname e frasche e previa rispondenza alle previsioni del PDV approvato e previa attivazione delle procedure previste dagli artt. 15/17 della L.R.n.12/1994.
5. Il responsabile della violazione di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e dell'art. 7-bis T.U.E.L. 6. Nei confronti del trasgressore il RUP emette apposita ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a spese dello stesso trasgressore o dell'obbligato in solido.

Articolo 45. CONTROLLI

1. Fatti salvi i controlli a campione, preliminari al rilascio delle certificazioni attestanti la concessione delle terre civiche e/o comunali per pascolo, il Comune si riserva di effettuare periodicamente dei controlli per la verifica del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 46. CARICO SOSTENIBILE

1. Nelle more di uno studio di dettaglio sulla sostenibilità delle terre civiche e comunali soggette all'esercizio del pascolo, si stabilisce in misura precauzionale che il massimo carico sostenibile non debba risultare superiore di 1 UBA a ettaro SAU.

Articolo 47. LEGNATICO

1. Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che opererà sulla base delle norme richiamate nell'art. 48.

Articolo 48.

1. Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del Piano di Gestione Economica del Bosco. Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

Articolo 49. VIGILANZA

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 50.

1. L'istruttoria delle denunce presentate e gli accertamenti sulla consistenza dei capi allevati da parte del personale addetto saranno concluse entro il mese di ottobre.
2. A carico di coloro i quali avessero denunciato un numero di capi inferiori a quelli immessi al pascolo o che non fossero in possesso della ricevuta del bollettino comprovante l'eventuale denuncia, sarà compilato un verbale di conta da parte dei Vigili Urbani mentre il competente Ufficio Comunale provvederà all'iscrizione d'ufficio dei capi anomali ed alla applicazione della sanzione prevista al successivo articolo 51.

Articolo 51.

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, e nei disciplinari di concessione, si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotre/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n° 12/94.
2. L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.
3. Si applicherà la sanzione amministrativa nel caso in cui si incorra nelle seguenti infrazioni:
 - a) sia stato immesso il bestiame senza aver presentato regolare domanda e ottenuto relativa concessione;
 - b) sia stato immesso un numero di capi eccedente rispetto a quanto previsto dalla concessione;
 - c) sia stato introdotto bestiame altrui.
4. In caso di persistenti violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione.

Articolo 52.

1. Oltre alle applicazioni dell'articolo precedente, verranno revocate le concessioni a coloro i quali:
 - a) abbiano fornito o prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
 - b) abbiano ceduto a terzi l'uso dei lotti concessi;
 - c) siano morosi nei confronti del Comune;
 - d) siano recidivi nelle violazioni sanzionate a termine dell'articolo 51 del presente Regolamento.

Articolo 53.

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono comminate dal Sindaco del Comune a seguito di contestazione da parte delle forze dell'ordine di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

Per le applicazioni delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Le somme riscosse verranno introitate nel bilancio del Comune di Sadali in apposito capitolato speciale dedicato alle spese di gestione delle terre gravate da usi civici art. 46 R.D. 26.12.1928 n. 332.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Articolo 54.

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi e Regolamenti regionali e alle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
2. Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui alla normativa Nazionale e alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e SS.MM.II. in materia di usi civici.

Sadali, 30 Dicembre 2022